



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 130/15
Lussemburgo, 29 ottobre 2015

Sentenza nella causa C- 8/14
BBVA S.A. / Pedro Peñalva López e a.

È contrario al diritto dell'Unione il termine previsto dal diritto spagnolo per opporsi alle esecuzioni ipotecarie in corso al momento dell'attuazione di una sentenza della Corte UE

In questi casi, per formulare opposizione all'esecuzione forzata, le parti interessate disponevano di un termine di decadenza di un mese che iniziava a decorrere dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale spagnola della nuova legge di modifica adottata a seguito di detta sentenza

Secondo una direttiva dell'Unione¹, gli Stati membri devono garantire che le clausole abusive inserite in un contratto concluso tra un professionista o impresa e un consumatore non vincolino quest'ultimo, pur dovendo restare il contratto vincolante per le restanti clausole, sempreché le stesse possano sussistere senza quella abusiva. Sempre secondo la direttiva, gli Stati membri assicurano mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l'utilizzazione delle clausole abusive nei contratti conclusi dai consumatori.

A seguito della pronuncia della sentenza Aziz² nel 2013, la legge spagnola ha in particolare modificato il procedimento di esecuzione dei beni sottoposti a ipoteca. Pertanto, per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge, l'opposizione del debitore, fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale e proposta entro un termine ordinario di dieci giorni dalla data della notifica dell'atto che dispone l'esecuzione ipotecaria, consente ormai la sospensione del procedimento di esecuzione fino alla definizione dell'opposizione. Una disposizione transitoria regola i casi in cui le procedure esecutive siano già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, vale a dire i procedimenti in cui il termine di opposizione di dieci giorni aveva già iniziato a decorrere o era scaduto. In tali casi, per formulare opposizione all'esecuzione forzata, le parti interessate disponevano di un termine di decadenza di un mese che iniziava a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale spagnola.

Una controversia è sorta tra la banca spagnola BBVA (già Unnim Banc) e tre consumatori, i quali hanno proposto opposizione avverso un'esecuzione su beni ipotecati avviata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge spagnola. Tali consumatori fanno valere dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n°4 de Martorell (tribunale di primo grado n. 4 di Martorell, Spagna) che il termine di decadenza di un mese è in contrasto con la direttiva. Essi sostengono che il termine è insufficiente per i tribunali, chiamati a controllare d'ufficio il contenuto dei contratti di mutuo o di credito con garanzia ipotecaria in corso di esecuzione, e, a maggior ragione, per i consumatori, chiamati a far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in tali contratti. D'altra parte, i consumatori affermano che, nella misura in cui il termine di decadenza di un mese inizia a decorrere dalla pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale spagnola e non dal momento in cui è avvenuta una notifica individualizzata, l'accesso dei consumatori alla giustizia è reso molto difficile, benché questi ultimi beneficino di assistenza legale.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

² Sentenza della Corte del 14 marzo 2013, Aziz, [C-415/11](#). Si veda anche comunicato stampa [n. 30/13](#). In tale sentenza, la Corte ha constatato che la normativa spagnola in materia di esecuzione di beni ipotecati era in contrasto con il diritto dell'Unione. Infatti, l'inserimento di una clausola abusiva in un contratto di mutuo ipotecario non rientrava tra i motivi per i quali un debitore poteva opporsi al procedimento di esecuzione di un bene ipotecato. L'esistenza di una siffatta clausola poteva essere invocata soltanto nell'ambito di un distinto procedimento, il quale non aveva come effetto quello di sospendere il procedimento di esecuzione sul bene ipotecato.

Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osta al termine di un mese previsto dalla legge spagnola.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **la direttiva osta alla disposizione transitoria spagnola.**

La Corte sottolinea innanzitutto che un termine di decadenza di un mese per presentare opposizione appare, in linea di principio, materialmente sufficiente per la preparazione e la proposizione di un ricorso e risulta pertanto ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e agli interessi in questione. La durata di un tale termine non arreca quindi pregiudizio al principio di effettività.

Tuttavia, la Corte sottolinea che il mezzo prescelto dal legislatore per l'individuazione del momento di inizio del decorso del termine, vale a dire la pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale spagnola, viola il principio di effettività. Infatti, alla data di avvio del procedimento di esecuzione, **i consumatori sono stati informati, per mezzo di una notifica che è stata loro indirizzata personalmente, del loro diritto di fare opposizione entro un termine di dieci giorni da tale notifica.** Secondo la Corte, **i consumatori non potevano ragionevolmente aspettarsi di beneficiare di una nuova possibilità di presentare opposizione, in quanto non ne erano stati informati attraverso la medesima modalità procedurale con cui l'informazione iniziale era giunta loro (cioè con una notifica individuale).** Prevedendo che il termine di decadenza inizi a decorrere **senza che i consumatori interessati siano informati personalmente** della possibilità di far valere un nuovo motivo di opposizione nell'ambito di un procedimento di esecuzione già avviato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, la disposizione transitoria in questione non è idonea a garantire il pieno godimento di tale termine né, di conseguenza, l'esercizio effettivo del nuovo diritto riconosciuto dalla modifica legislativa spagnola. La Corte **rileva che, tenuto conto della peculiarità e della complessità del procedimento, nonché della legislazione applicabile, sussiste un rischio significativo che il termine scada senza che i consumatori interessati possano far valere effettivamente e utilmente i propri diritti in sede giurisdizionale, in particolare a causa del fatto che essi ne ignorano o non ne percepiscono l'esatta portata.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106